

# Contratto collettivo Provinciale di lavoro

6 GIUGHO 2016

Norme integrative del <u>C.C.N.L. 1 luglio 2014</u> per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Grosseto

# ORGANIZZAZIONI STIPULANTI

ANCE GROSSETO - ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Via Monte Rosa, 56 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 455649 - Fax (0564) 455653

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI, AFFINI E DEL LEGNO

Via Monte Rosa, 112 /A - 58100 Grosseto - Tel. e Fax (0564) 418368

F.I.L.C.A.- C.I.S.L.

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

Via Senegal, 25 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 422301 - Fax (0564) 418753

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA, DELLE INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE

Via Repubblica Dominicana, 80 D/G - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 459129 - Fax (0564) 459139







## Premessa

L'ANCE Grosseto - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle costruzioni, FeNEAL UIL, FILCA CISL - FILLEA CGIL, della provincia di Grosseto riscontrando il prorogarsi della crisi del comparto edile della provincia di Grosseto intendono valorizzare il sistema della concertazione al fine di ricercare valide azioni di politica economica, finanziaria e sindacale a favore dell'intero settore e per contrastare le difficoltà del settore.

Le parti convengono di attivare azioni sinergiche verso gli Enti Locali per il completamento degli strumenti urbanistici al fine di programmare e potenziare al meglio l'attività dell'industria delle costruzioni sia pubblica che privata, la quale permetta un livello di produzione costante nel tempo, in grado di mantenere e accrescere i livelli occupazionali.

Inoltre ritengono utile per il settore un confronto con gli Enti locali della provincia, in merito alla programmazione della esigenza abitativa legata ai bisogni emergenti delle giovani coppie, degli anziani e degli immigrati nonché all'edilizia convenzionata, sovvenzionata anche in housing sociale.

Le parti concordano che il Contratto Integrativo Provinciale, nell'attesa di una diversa definizione di contratto di lavoro territoriale, è il mezzo di sistematico confronto fra l'Associazione imprenditoriale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici, anche come strumento per ottenere sempre più una maggiore attenzione politico-amministrativa e sociale verso il settore delle costruzioni edili, in considerazione alla riconosciuta e tradizionale importanza che esso riveste nell'ambito dell'economia provinciale sia in termini di valore aggiunto che di incidenza occupazionale.

In tale contesto le parti firmatarie potranno attivare iniziative comuni anche attraverso incontri con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti allo scopo di addivenire ad azioni concertate tendenti a favorire la lotta al lavoro abusivo, irregolare e sommerso, quale tutela per le imprese che applicano integralmente il contratto collettivo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro operando secondo i disposti delle leggi nazionali per le contribuzioni assistenziali e previdenziali.

In merito le Parti Sociali, nell'ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativamente al CCNL del settore edile, impegnano le Stazioni appaltanti all'applicazione dell'art. 30, c. 4 secondo cui il contratto edile va applicato ogni qualvolta l'impresa partecipa ad appalti di lavori edili ed esegue prestazioni di natura edile. a prescindere dal comparto di riferimento con cui opera abitualmente. Principio confermato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 10565 del 1 luglio 2015 e ribadito dall'ex AVCP nella stesura del Bando tipo n. 2/2014.

Nel rispetto delle singole autonomie e le proprie funzioni di rappresentanza le parti per ulteriormente valorizzare l'istituto del contratto collettivo di lavoro riaffermano l'importanza primaria dei ruoli della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali enti bilaterali del settore, vigilando sulla loro sostenibilità e convenendo anche su l'opportunità di intervenire presso le stazioni appaltanti della provincia, affinché le informazioni sulle gare pubbliche così come fornite al S.I.T.A.T. (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) siano comunicate anche alla Cassa Edile di Grosseto.

Le parti sottoscrittrici del presente contratto ritengono utile un confronto permanente in grado di trasformare il settore dall'interno, utilizzando a tale scopo il ruolo strategico che

devono assolvere gli Enti Paritetici al fine di:

- a) omogeneizzare il costo del lavoro su base territoriale;
- b) infondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) qualificare professionalmente le maestranze;
- d) favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Per tali scopi dovranno essere superati gli attuali ritardi che rallentano una effettiva messa in rete degli elementi conoscitivi del settore, tendenti a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra imprese.

Je



# Regolamentazione per gli operai









L'anno 2016, il giorno ..... Gio a res, in Grosseto

tra

■ l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto

e,

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive FILLEA C.G.I.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA C.I.S.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FeNEAL U.I.L.

### **VISTO**

gli articolo 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 1 luglio 2014, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 1 luglio 2014, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del CCNL stipulato il 1 luglio 2014.

The

### Art. 1 - Orario di lavoro

Valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

L'orario di lavoro normale di cui all'art. 5, parte operai, del C.C.N.L. 01.07.2014 sarà di norma ripartito su 5 (cinque) giorni la settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle singole Aziende. Tale ripartizione avverrà normalmente in modo da esonerare i lavoratori dal prestare la loro attività nella giornata del sabato.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L. 01.07.2014. In caso di necessità del prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro per lunghi periodi, la direzione aziendale ne darà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale.

A tale prolungamento si potrà dare ricorso solo ed esclusivamente in casi aventi carattere di eccezionalità.

### Art. 2 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore viene confermata nelle seguenti misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

### **OPERAL DI PRODUZIONE**

Operaio IV Livello	€	1,54
Operaio Specializzato	€	1,42
Operaio Qualificato	€	1,28
Operaio Comune	€	1,11

### **OPERAI DISCONTINUI**

Guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (senza alloggio)	€	0,99
Portinai, guardiani (con alloggio)	€	0,89

#### Art. 3 – Elemento Variabile della Retribuzione

Visto l'art. 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

L'Elemento Variabile della Retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl è individuato dalla media del reddito procapite degli operai iscritti in Cassa Edile ed è correlato agli altri 3 indicatori, considerati con lo stesso peso ponderale (25% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile:
- Monte salari denunciato in Cassa Edile:
- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile:
- Media del reddito pro-capite degli operai iscritti in Cassa Edile.

L'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.V.R. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Ccnl.

Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore e la verifica degli indicatori.

D

M

Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile dell'E.V.R. viene determinato come da tabella seguente da suddividere in due tranche con decorrenza del 50% dal mese di giugno 2016 e del 100% dal mese di dicembre 2016.

QUALIFICA	Dal <b>1.6.2016</b>	Dal 1.12.2016
	Orario	Orario
Operai IV livello	0,082	0,164
Operai specializzati	0,076	0,152
Operai qualificati	0,069	0,138
Operai comuni	0,059	0,118

QUALIFICA	Dal 1.6.2016	Dal 1.12.2016
	Mensile	Mensile
7° livello – Quadri e 1° categoria super	20,31	40,61
6° livello – 1° categoria	18,28	36,55
5° livello – 2° categoria	15,23	30,46
4° livello – Impiegati di 4° livello	14,21	28,42
3° livello – 3° categoria	13,20	26,39
2° livello – 4° categoria	11,88	23,75
1° livello – 4° categoria primo impiego	10,15	20,30

Con richiamo all'Accordo 1 luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, art. 38 Accordi Locali, durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

### Art. 4 – Ferie

In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 01.07.2014, si concorda che nel periodo in cui cade la festività di Ferragosto, agli operai verrà di norma concesso di godere di 2 (due) settimane di ferie collettive. In caso di ferie per Aziende, per cantiere o per squadra, l'operaio che non abbia maturato 1 (uno) anno di anzianità di servizio presso l'Impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al sopra richiamato art. 15.

Le residue ferie spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati fra datore di lavoro e lavoratore.

# Art. 5 - Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie

La misura percentuale complessiva da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal punto 4 dell'art. 24, parte operai, C.C.N.L. 01.07.2014, da corrispondersi agli operai a compenso di quanto dovuto per gratifica natalizia e ferie, è del 18,50% così ripartito:

- Gratifica Natalizia

- Ferie

10,00% 8,50%

8

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo, nonché quelli dovuti in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, vanno accantonati presso la Cassa Edile della Provincia di Grosseto, secondo le modalità di versamento stabilite dall'Ente medesimo.

Gli importi sopra accantonati saranno corrisposti agli aventi diritto a cadenza semestrale.

# Art. 6 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni.

Confermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodici incontri.

A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D.Lgs. 81/08 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione e informazione.

Le parti concordano che il C.P.T. potrà avvalersi anche della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere autonomia operativa al suddetto C.P.T. è stato stabilito un contributo dello 0,35% a carico delle imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile a far data dal 01.01.2003.

Le parti concordano che con atto separato ma integrante del presente accordo, potranno essere individuati idonei interventi premiali a favore delle imprese che, in regola con le contribuzioni alla Cassa Edile ed adeguata anzianità di iscrizione, aderiranno volontariamente al progetto di assistenza e verifica preventiva nell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni secondo le linee guida elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale ed approvate dalle Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto.

Tenuto conto anche della realtà dimensionale delle Imprese, al fine di una corretta applicazione sul posto di lavoro delle leggi in materia di sicurezza, per tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, le parti concordano su l'importanza che rivestono i delegati RLS e RLST.

## Art. 7 - Sicurezza

Risultando necessario un impegno condiviso che porti all'elaborazione di politiche di settore mirate alla valorizzazione della qualità dell'intera filiera produttiva dentro alla quale la cultura e l'attenzione alla sicurezza sul lavoro sia parte integrante, le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal vigente Ccnl di settore al fine di implementare la figura degli RLST territoriali.

Le imprese interessate alla figura del R.L.S.T., con esclusione delle imprese nelle quali è presente la figura del Rappresentante dei Lavoratori di ambito aziendale, dovranno versare un contributo pari allo 0,20% dell'imponibile Cassa Edile. Il contributo pari allo 0,20% si allineerà all'importo dell'indice che potrà essere approvato a livello regionale.

### Art. 8 - Scuola Edile

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente sempre più alle reali esigenze delle aziende, delle maestranze e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative anche di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri

1

TO

settori affini per attività e competenza e quello edile concordano che la Scuola Edile dovrà impegnarsi oltre che in corsi di formazione frontali anche in attività di aggiornamento con sistemi informatici a distanza.

A far data dal periodo di paga del mese di giugno 2016 il contributo denominato Contributo per l'Addestramento Professionale Edile previsto dall'Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 14 novembre 2006 e dal Contratto Collettivo di Lavoro Provinciale del 9 maggio 2012 passa dallo 0,45% allo 0,60% a carico delle imprese da calcolarsi sulla retribuzione imponibile Cassa Edile.

Le parti concordano che la Scuola Edile Grossetana, nell'ambito della sua funzione di Ente bilaterale ed agenzia formativa, potrà fornire un servizio di assistenza in merito alle attività di formazione categoriale, anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai lavoratori autonomi.

Le modalità della prestazione di tale servizio e di assistenza, saranno concordate con apposito regolamento elaborato e sottoscritto dalle stesse parti sociali.

La suddetta attività potrà essere autorizzata alla Scuola Edile Grossetana solo a seguito di specifica contribuzione proveniente dagli stessi lavoratori autonomi in entità economica sufficiente da garantire la copertura delle spese e dei costi sostenuti per il servizio.

### Art. 9 - Indennità di Trasferta

Con riferimento alla lett. a), Il comma, dell'art. 22 del C.C.N.L. 01.07.2014, la diaria di cui al medesimo Il comma, spetta all'operaio comandato in trasferta a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 15 Km., valutati con l'itinerario più breve.

Con decorrenza dal 01.01.2003, la diaria, di cui sopra, è corrisposta con i seguenti criteri:

- a) misura del 5% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 16 a 30 Km.;
- b) misura del 10% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 31 a 60 Km.;
- c) misura del 12% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 61 a 80 Km.;
- d) misura del 16% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è superiore a 81 Km.

L'operaio presta la propria opera nel cantiere di lavoro con l'orario stabilito dall'Impresa per l'inizio delle attività di lavorazione.

Con effetto dal 01.01.2003, al personale comandato in trasferta ed alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero così determinato: € 1,08 per cantieri distanti fino a 30 Km, € 2,15 per cantieri distanti da 31 a 60 Km, € 3,25 per cantieri distanti da 61 a 80 Km e € 4,85 per cantieri distanti oltre gli 81 Km.

Le distanze sono valutate con l'itinerario più breve, facendo riferimento dal cantiere di partenza.

Si precisa che il tempo necessario al raggiungimento del cantiere di lavoro con mezzi pubblici o alla guida di automezzi propri o dell'impresa non concorrono in alcun modo a formare l'orario di lavoro.









Con riferimento alla lett. b) dell'art. 22 del C.C.N.L. 01.07.2014, "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario", all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario, fermo rimanendo quanto previsto nell'art. 22 del C.C.N.L. sopra richiamato, spetta una indennità di cantiere ferroviario del 17% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 01.07.2014 per ogni ora di effettivo lavoro.

# Art. 10 - Indennità di Trasporto

A decorrere dal 14.11.2006, è dovuta all'operaio residente nella Provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per i lavoratori che compiono tragitti superiori a 31 km, sia che utilizzino mezzi pubblici che mezzi propri, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di € 42 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda.

#### Art. 11 - Cassa Edile

Nel confermare l'unicità della Cassa Edile per la Provincia di Grosseto, quale strumento per adempiere ai fini istituzionalmente previsti di mutualità ed assistenza agli operai edili iscritti, si conviene di migliorare le prestazioni esistenti e di aggiungerne altre anche alla luce dei bilanci annuali dell'Ente stesso.

Le parti valutano la possibilità che la Cassa Edile sottoscriva convenzioni con gli Istituti Bancari al fine di consentire l'erogazione del credito a tassi agevolati nei confronti dei lavoratori iscritti e di concedere, da parte della Cassa Edile stessa, particolari e selezionate forme di prestito ai lavoratori iscritti, come più avanti meglio specificate al punto inerente il Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile.

Le modalità e le condizioni di versamento del contributo Cassa Edile, così come delle altre contribuzioni, quote ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile in forza del C.C.N.L. e del presente Integrativo Provinciale sono stabilite e determinate come segue in via sperimentale.

Il versamento puntuale e sistematico dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile è previsto a cadenza mensile, con le modalità vigenti.

In tale fattispecie, il contributo Cassa Edile è, a decorrere dal 01.03.2015, pari al 2,50%, di cui 2,083% a carico del datore di lavoro e 0,417% del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui le Aziende non adempiano ai versamenti nei termini previsti, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal Comitato della bilateralità con la deliberazione n. 4 del 14.10.2005, punto 4, ovvero, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni, dal dì di scadenza del versamento al dì del versamento, su tutte le somme non versate.

Le Imprese di qualsiasi natura che svolgono su tutto il territorio della Provincia di Grosseto lavorazioni elencate nella premessa del vigente C.C.N.L., sono tenute a far pervenire

1/10

alla Cassa Edile, denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati da redigere esclusivamente sul modulo unico telematico, in breve M.U.T., predisposto e fornito dalla Cassa Edile e dalla CNCE.

Tale denuncia, deve essere trasmessa alla Cassa Edile entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga mensile cui la denuncia stessa si riferisce. Qualora l'ultimo giorno di trasmissione cada di domenica o in giorno festivo, la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno utile immediatamente successivo.

A carico di chi trasmette con ritardo la denuncia nominativa mensile di cui sopra, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 2,58 per ogni operaio occupato, con un minimo di € 10,33 ed un massimo di € 77,47 per periodo di paga.

La dichiarazione di adesione al C.C.N.L. in vigore, al Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, lett. b) del richiamato C.C.N.L. 01.07.2014 dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, che viene inserita anche nei moduli di denuncia nominativa dei lavoratori occupati, è raccolta da quest'ultima al momento dell'adesione delle Imprese alla Cassa Edile e a quello dell'iscrizione alla Cassa del lavoratore, ovvero al momento dell'insorgenza di un evento assistibile.

La Cassa Edile della Provincia di Grosseto ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in breve DURC, si atterrà agli accordi nazionali sindacali in materia ed alle relative e conseguenti circolari e comunicazioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in breve CNCE.

Per quanto ivi non contemplato si fa riferimento agli accordi nazionali sindacali e al vigente CCNL.

Le parti concordano che all'interno della Cassa Edile si costituisca un osservatorio per monitorare il settore e di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Ferme restando le determinazioni del contributo Cassa Edile, come più sopra stabilite, si riportano di seguito le misure delle ulteriori contribuzioni e quote da versare in uno con gli accantonamenti alla Cassa Edile, con decorrenza dal 01.06.2016:

# Tabella Contributi Cassa Edile dal 1 giugno 2016 (a cadenza mensile)

CONTRIBUTO	A CARICO DELLE IMPRESE	A CARICO DEGLI OPERAI	TOTALE DA VERSARE
Contributo Cassa Edile	2,083%	0,417%	2,50%
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,60%	0,60%	1,20%
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
Contributo per l'Anzianità Professionale Edile	3,65%	0,00%	3,65%
Contributo per l'Addestramento Professionale (Scuola Edile)	0,60%	0,00%	0,60%
Contributo per Comitato Paritetico Territoriale	0,35%	0,00%	0,35%
Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	0,00%	0,10%
TOTALI	7,603%	1,237%	8,84%







### Art. 12 - Mensa

Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'Impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.

L'Impresa concorrerà nella misura del 70% al costo del pasto e, comunque, nella misura massima di € 5,50 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa, confermata nel seguente valore:

€ 0,66 orarie per ogni ora di lavoro ordinario per un massimo di 8 ore giornaliere.

Sulla indennità e la maggiorazione sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 01.07.2014, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che si avvalgono del servizio "pasto caldo".

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto in sede aziendale per lo stesso titolo.

# Art. 13 - Permesso retribuito per la nascita del figlio

Le parti concordano sul riconoscimento di n. 1 (uno) giorno di permesso retribuito a carico dell'impresa per la nascita del figlio, in aggiunta a quelli previsti per legge.

# Art. 14 - Azioni a contrasto del lavoro irregolare

Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme di materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

# Art. 15 - Condizioni di miglior favore

Per quanto non già contemplato nel presente accordo, sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

# Art. 16 - Clausola di salvaguardia

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, modifiche e condizioni singolarmente o complessivamente, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intendono estese immediatamente alle Aziende aderenti all'ANCE Grosseto - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto.

### Art. 17 – Istituto della reperibilità

In merito all'istituto della reperibilità le parti sottoscrittrici auspicano che le imprese interessate approvino e formalizzino specifiche regolamentazioni aziendali.

Tali accordi potranno essere sottoscritti ovvero assistiti dalle parti sociali firmatarie della





# Art. 18 - Decorrenza e durata

Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 01.07.2014 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 01.06.2016 fino al 31.05.2019, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.

Sono fatti salvi gli istituti contrattuali variabili che avranno la loro ultrattività fino alla firma della futura contrattazione integrativa di secondo livello.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.









# Regolamentazione per gli impiegati





L'anno 2016, il giorno 6 GIVGNO, in Grosseto

tra

■ l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto

e,

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive FILLEA C.G.I.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA C.I.S.L.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FeNEAL U.I.L.

### **VISTO**

gli articolo 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 1 luglio 2014, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 1 luglio 2014, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del CCNL stipulato il 01.07.2014.





R

# Art. 1 - Premio di produzione

Il premio di produzione viene confermato nelle misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

1° CATEGORIA SUPER - 7° LIVELLO	€	374,62
1° CATEGORIA - 6° LIVELLO	€	337,15
2° CATEGORIA - 5° LIVELLO	€	280,83
ASSISTENTE TECNICO - 4° LIVELLO	€	255,51
3° CATEGORIA - 3° LIVELLO	€	235,46
4° CATEGORIA - 2° LIVELLO	€	212,41
4° CATEGORIA - 1° IMPIEGO - 1° LIVELLO	€	182,50

## Art. 2 - Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa viene confermata nel valore decorrente dal 1° gennaio 2005 in € 114,18.

L'indennità sostitutiva di mensa è ragguagliabile ad ora (coefficiente 173) e va corrisposta per ogni ora lavorata.

Detta indennità non si computa per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo, il premio fedeltà, le festività infrasettimanali e coincidenti con la domenica e per tutte le giornate e le ore di assenza dal lavoro.

Di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

## Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione

Visto l'art. 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

L'Elemento Variabile della Retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl è individuato dalla media del reddito procapite degli operai iscritti in Cassa Edile ed è correlato agli altri 3 indicatori, considerati con lo stesso peso ponderale (25% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile;
- Media del reddito pro-capite degli operai iscritti in Cassa Edile.

L'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.V.R. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Ccnl.

Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore e la verifica degli indicatori.

Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile dell'E.V.R. viene determinato come da tabella seguente da suddividere in due tranche con decorrenza del 50% dal mese di giugno 2016 e del 100% dal mese di dicembre 2016.

QUALIFICA	Dal <b>1.6.2016</b>	Dal <b>1.12.2016</b>
	Orario	Orario
Operai IV livello	0,082	0,164
Operai specializzati	0,076	0,152
Operai qualificati	0,069	0,138
Operai comuni	0,059	0,118

QUALIFICA	Dal 1.6.2016	Dal 1.12.2016
	Mensile	Mensile
7° livello – Quadri e 1° categoria super	20,31	40,61
6° livello – 1° categoria	18,28	36,55
5° livello – 2° categoria	15,23	30,46
4° livello – Impiegati di 4° livello	14,21	28,42
3° livello – 3° categoria	13,20	26,39
2° livello – 4° categoria	11,88	23,75
1° livello – 4° categoria primo impiego	10,15	20,30

Con richiamo all'Accordo 1 luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, art. 38 Accordi Locali, durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

### Art. 4 - Decorrenza e durata

Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 01.07.2014 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 01.06.2016 fino al 31.05.2019, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.

Sono fatti salvi gli istituti contrattuali variabili che avranno la loro ultrattività fino alla firma della futura contrattazione integrativa di secondo livello.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.

# INDICE

Parte Operai	
Costituzione delle parti	
Premessa	
Art. 1 - Orario di lavoro	
Art. 2 - Indennità territoria	le di settore
Art. 3 - Elemento variabile	della retribuzione
Art. 5 - Trattamento econo	omico per gratifica natalizia e ferie
Art. 6 - Comitato Paritetico	Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
Art. 9 - Indennità di trasfei	ta
Art. 10 - Indennità di trasp	orto
Art. 11 - Cassa Edile	
Art. 13 - Permesso retribu	ito per la nascita del figlio
Art. 14 - Azioni a contrasto	o del lavoro irregolare
Art. 15 - Condizioni di mia	lior favore
Art. 16 - Clausola di salva	guardia
Art. 17 – Istituto della repe	eribilità
Art. 18 - Decorrenza e dur	ata
Parte Impiegati	
Art 1 - Premio di produzio	ne
	a mensa
Art 3 - Flemento variabile	della retribuzione
Art 4 - Decorrenza e dura	ta
7.11. 1 D0001101124 0 4410	
ANCE Grosseto - Associa	
ANCE Grosseto - Associa	zione Şindacato Provincia <b>l</b> e
delle Imprese Edili	// FILLEA G.G.I.L/
e Complementari della Pr	
diGrasseto	HOW MAY
0000	
V	
	Sindacato Provinciale
	( FILCA CN.S.L.
	( W) Ulles

Sindacato Provinciale FeNEAL U.T.L.